


Norme & Tributi Autonomie locali

Appalti, enti locali esentati dalle verifiche sulle ritenute

I NODI DELLA RIPRESA

LOTTA ALL'EVAASIONE



In due interpellati le Entrate chiariscono l'esenzione dai controlli sulle imprese

Lo stop poggia sui limiti alle attività commerciali delle amministrazioni

Alessandro Garzon

Sembra proprio che a proposito degli obblighi di verifica del puntuale versamento all'Erario delle ritenute effettuate dalle controparti contrattuali nei confronti dei propri dipendenti gli enti locali possano tirare un sospiro di sollievo: due risposte a interpellate

Le direzioni Regionali di Emilia Romagna e Liguria hanno confermato l'esonero dei Comuni da questo adempimento ritenuto, a ragione, particolarmente gravoso. Il controllo è previsto dall'articolo 17-bis del Dlg 24/1/97 (introdotta dall'ultima manovra di bilancio, che impone ai committenti, i quali affidano il compimento di opere/servizi di importo superiore a 20 mila euro su base annua a un'impresa, caratterizzata da prevalente utilizzo di manodopera presso le attività di attività dei committenti con i suddetti debiti strumentali di proprietà di questi ultimi, di richiedere alle imprese affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dei contratti a favore dei committenti stessi, per consentire questi ultimi il riscontro (secondo modalità particolarmente complesse) delle ritenute complessivamente versate dalle imprese all'Erario. Quanto alla figura dei committenti, le richieste di interpellato alle due direzioni regionali delle Entrate hanno sottolineato che, alla luce delle precisazioni fornite dalla circolare 1/25, tali sono

gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, del Tuir (...) che esercitano imprese commerciali o agricole (...), con esclusione quindi dei «soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni». Di conseguenza non vanno considerati come committenti gli enti non commerciali (enti pubblici, assicurazioni, trust, eccetera) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta, «istematici riferimenti proposti dalla circolare alla normativa delle imposte dirette inducono a ritenere che (anche) il richiamo all'attività istituzionale di natura non commerciale vada letto alla luce del Tuir. A questo punto, rilevato che gli enti locali non svolgono - in virtù dell'esclusione soggettiva stabilita dall'articolo 74, comma 1, del Tuir - alcuna attività commerciale, le istanze ed interpellati hanno tratto la conclusione che i Comuni non rivestono la qualifica di committenti, e non sono quindi tenuti alle verifiche richieste dall'articolo 17-bis del Dlg 24/1/97. Da parte sua, la Dre Emilia Romagna ha fatto intrinsecamente propria questa ricostruzione.

La risposta della Dre Liguria ha condito il punto essenziale per cui gli obblighi di verifica riguardano la eventuale «quota parte» commerciale dell'attività svolta, da identificare alla luce delle regole previste al fine delle imposte dirette. Dopodiché, la Dre reinterpretata la soggettività degli enti locali in modo sorprendente, e inedito: considerato che l'esclusione da lire richiederebbe un duplice presupposto, la natura di ente pubblico (articolo 74, comma 1, Tuir) e anche l'esercizio di attività previdenziali, o assistenziali o sanitarie (comma 3), ogni ente locale sarebbe tenuto a identificare la quota parte di attività commerciale svolta, rispettando alla quale assumerebbe evidentemente le vesti di soggetto committente. In realtà, le cose non stanno così: posto che i casi di esclusione da lire previsti dai due commi dell'articolo 74 sono di tutto indifferente tra loro, gli enti locali beneficiario sin dal 1988 dell'esclusione soggettiva prevista dal primo comma dell'articolo a prescindere dall'attività svolta. Da qui, la loro esclusione dagli obblighi di verifica delle ritenute

Decentrati, il tetto di spesa 2016 blocca i premi sull'emergenza

PERSONALE

Il vecchio limite schiaccia la possibilità di differenziare gli incentivi in busta

Gianluca Bertagna

I buoni propositi di riconoscere l'impegno dei dipendenti dei Comuni durante l'emergenza sanitaria si scontrano, ancora una volta, con i limiti alla spesa di personale che il legislatore ha imposto negli ultimi anni, con particolare riferimento al trattamento accessorio. È giusto puntare a valorizzare le attività in smart working ed è ancora più giusto pensare a un riconoscimento economico basato sul raggiungimento degli obiettivi, ma tutto questo come si concilia con l'articolo 23 comma 2 del Dlg 75/2017 che prevede un tetto dell'accessorio pari a quello dell'anno 2016?

Il quadro regolamentare

Gli strumenti per riconoscere la performance dei lavoratori risiedono nelle disposizioni contrattuali; nello specifico l'articolo 68 del contratto nazionale del 21 maggio 2018 ha elencato le varie possibilità di erogazione dei compensi aggiuntivi che non siano quelli riferiti alla mera presenza in servizio.

Peccato però che per giungere a inserire in busta paga gli emolumenti siano necessari passaggi particolarmente delicati, assoggettati a forme di controllo molto rigide.

Il fondo ad hoc

Ogni ente, infatti, deve innanzitutto costituire il fondo delle risorse decentrate sulla base di precisi paletti previsti dall'articolo 67 dell'ultimo contratto nazionale. Le regole sono di per sé complicate, tanto che spesso gli ispettori della Ragioneria generale dello Stato hanno rilevato illegittimità nella quantificazione delle somme. Il tutto, poi, ha avuto riflessi ancora più complessi dall'entrata in vigore di alcuni limiti di finanza pubblica. Ad oggi, ad esempio, non è possibile nel complesso del tratta-

mento accessorio superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Fino a oggi i Comuni hanno in qualche modo contornato l'effetto livellante della norma; ma quest'anno, in piena emergenza da Covid-19, i nodi sono venuti al pettine: se la coperta è sempre quella, com'è possibile giungere a premiare i dipendenti più impegnati nelle attività emergenziali?

NT+ENTI LOCALI

& EDILIZIA



PROGRAMMAZIONE

Il Dup slitta negli enti al voto

Tempi stretti per l'avvio della programmazione 2021/2023 lo stato di attuazione dei programmi 2020. In funzione delle forti criticità finanziarie determinate dall'emergenza sanitaria in atto, l'articolo 107, secondo comma del Dl 18/2020 ha infatti spostato al 30 settembre il termine, di carattere ordinario del 31 luglio, per l'adozione e la presentazione all'organo consultare del Documento unico di programmazione da parte della giunta. La scadenza slitta ulteriormente in avanti nei Comuni dove si svolgono le consultazioni elettorali, nei quali il Dup potrà essere presentato insieme alle linee programmatiche di mandato. Mentre la sezione strategica sviluppa le linee politiche del bilancio, anche con riferimento alle partecipate, la sezione operativa contiene invece i principi atti a programmare i lavori pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare, il programma biennale di forniture e servizi, il piano triennale di riqualificazione e razionalizzazione della spesa, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e gli altri documenti di programmazione. Al fine di poter contabilizzare le spese che riguardano il livello minimo di progettazione al titolo 2 della spesa è poi necessario che l'opera da realizzare sia indicata all'interno del Dup, con la relativa fonte di finanziamento.

Il testo integrale dell'articolo su: ntpulenticolocaliedilizia.ilsol24ore.com

Ultimi giorni per ritoccare le aliquote

SCADENZE

Entro fine mese il via ai preventivi 2020-22 e alle delibere sui tributi

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

Ultime battute in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/22 e dei relativi allegati.

Dopo le proroghe disposte dalla normativa relativa all'emergenza sanitaria in atto, stanno per scadere i termini di approvazione dei documenti di programmazione dell'anno in corso e dei due successivi. L'articolo 107, secondo comma, del Dl 18/2020, dopo le modifiche del Dl 34/2020 ha infatti prorogato la scadenza per l'approvazione del Documento unico di programmazione (o della nota di aggiornamento) e del bilancio di previsione 2020/22 a fine

settembre, con l'unica eccezione dei Comuni in deficit imputabile a caratteristiche socio-economiche della collettività e territorio e non a patologie organizzative, per i quali la scadenza è fissata al 31 ottobre 2020 (articolo 53, settimo comma del Dl 104/2020).

Poiché i termini di adozione delle deliberazioni relative ad aliquote, tariffe e regolamenti tributari sono allineati alla scadenza fissata dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione, anche gli enti che avevano già approvato il bilancio possono ora sfruttare la finestra del 30 settembre per effettuare le modifiche per l'anno 2020, adottando le necessarie variazioni al documento di programmazione in corso.

Possono essere dunque modificate le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, le cui tariffe devono essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio

del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate le tariffe vigenti. I regolamenti e le delibere delle tariffe dell'imposta di soggiorno (contributo di sbarco isole minore e contributo riservato a Roma Capitale), invece, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione a cura del ministero dell'Economia.

La manovra di bilancio 2020 a livello locale beneficia degli effetti del collegato fiscale e della legge di bilancio 2020, a seguito della quale sono stati ridotti i vincoli alle spese (studi, consulenze, cartavvegni, mostre, rappresentanza, pubblicità, missioni, formazione, acquisto immobili, sponsorizzazioni, acquisto e noleggio di autovetture e buoni taxi) e gli obblighi informativi (comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario) e operativi (adozione di

piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredo le stazioni di lavoro, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio).

È inoltre confermata, fino al 2023, la facoltà di utilizzare in deroga le economie derivanti dalla riorganizzazione di mutui e altre forme di indebitamento per la spesa corrente.

Una accelerazione dei termini di cui sopra deve invece essere osservata da parte degli enti interessati dalle elezioni amministrative fissate per il 20 settembre che sono ancora in esercizio provvisorio, ai quali viene chiesto di approvare la nuova programmazione prima del rinnovo elettorale.

Infine, da tener presente il rischio dei tempi previsti dal regolamento l'invio dei documenti all'organo di revisione e ai consiglieri.

CAOS NEI CALCOLI

Nuove assunzioni, sostenibilità impossibile da certificare

Il crollo delle entrate e l'assenza della circolare complicano il reclutamento

Le procedure assunzionali dei Comuni sono un vero e proprio percorso a ostacoli. Che si tratti di assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato le nuove regole introdotte dal Dl 34/2019 e in vigore dal 20 aprile di quest'anno intorbidiscono gli operatori tanto da costringere le amministrazioni a rivedere la propria programmazione dei fabbisogni al ribasso. L'allarme è stato lanciato anche dall'Ancl, in un documento presentato durante l'audizione sul decreto 104/2020 nel quale si è rivolta particolare attenzione alle problematiche delle scuole gestite dai Comuni, che necessitano frequenti sostituzioni di insegnanti anche a tempo determinato anche per l'abbondante fuoriuscita del corpo docente generata dalla cosiddetta "quota cento".

È pensare che tutto nasce dall'articolo 33 del Dl 34/2019 - denominato non a caso decreto Crescita - che avrebbe dovuto fornire un quadro innovativo di regole volte a favorire le assunzioni in correlazione ai dati di bilancio dei singoli Comuni. Proprio su questi aspetti, però, incampa la riforma. Le ca-

pacità assunzionali ora si calcolano sul rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, ed è evidente che il calo di quest'ultime a causa dell'emergenza da Covid-19 non può che causare un peggioramento nella sostenibilità finanziaria e quindi una riduzione delle possibilità di assumere.

Prima le assunzioni dipendevano esclusivamente dal numero delle cessazioni dell'anno precedente, integrate dagli eventuali resti del quinquennio; ora si basano su un calcolo dinamico che sconta l'andamento dei gettiti di entrata degli enti. Se la situazione è difficile guardando al 2020, il nuovo meccanismo diventa quasi ingestibile quando si passa alle previsioni degli anni successivi, tenendo conto che gli equilibri che lo governano devono essere asserviti dall'organo di revisione, al quale sorgevano non pochi dubbi, di prospettive e attendibilità, sui dati presentati dai comuni.

Con l'entrata in vigore del Dl 17 marzo 2020 è cambiato tutto, ma senza gli effetti espansivi e migliorativi che si attendevano. Le nuove logiche, seppur semplici e non poco dubbie, di prospettive e attendibilità, sui dati presentati dai comuni. Insomma, una serie di dubbi senza soluzioni certe che di fatto stanno bloccando le assunzioni.

Per garantire uniformità di calcolo è stata predisposta una circo-

latura interministeriale che avrebbe dovuto spiegare passo per passo i passaggi per giungere alla quantificazione delle assunzioni possibili. Il documento, però, non è mai approdato alla «Gazzetta Ufficiale», tanto che anche la Cosief (la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) ritiene di non dare troppa importanza a quanto in essa suggerito fino a quando non avrà i criteri dell'ufficialità.

Nel frattempo, però, con lo scorrere dei mesi, si stanno diffondendo le prime interpretazioni da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti che ad oggi tendono a dare rigorosa lettura di quanto disposto dal decreto ministeriale e quindi a contenere strettamente le assunzioni nelle percentuali ivi indicate.

Elemento ormai consolidato - si veda ad esempio la deliberazione n. 61/2020 della Sezione regionale della Toscana - è che neppure le assunzioni in corso al 20 aprile 2020 possono essere fatte salve, perché ai Comuni è richiesto di utilizzare le regole vigenti al momento delle assunzioni, con l'obbligo di rivedere alla luce dei nuovi meccanismi i piani triennali dei fabbisogni di personale già approvati.

Insomma, una serie di dubbi senza soluzioni certe che di fatto stanno bloccando le assunzioni.

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici
 LE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12.00 DEL 04/09/2020 ALLE ORE 11.59 DEL 11/09/2020

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province			
Prestito Ordinario			
Inizio ammortamento			
01/05/21		01/05/22	
Spread	Tasso	Spread	Tasso
Ammortamento	variabile	Ammortamento	variabile
(anni)	(%)	(anni)	(%)
20	1,000 0,810	1,130 0,860	1,160 0,910
20	1,500 1,490	1,610 1,500	1,630 1,500
25	1,710 1,760	1,730 1,770	ND

Regioni e province autonome			
Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante			
Spread unico per Tasso variabile a tasso			
Prima data di pagamento 31/12/20		Prima data di pagamento 30/06/21	
Scadenza	Spread unico	Scadenza	Spread unico
(%)	(%)	(%)	(%)
20	3006/20	1,070	3112/20
40	3006/40	1,460	3112/40
60	3006/50	1,730	3112/50

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica			
Prima data di pagamento 31/12/20			
Scadenza	Spread Tasso	Scadenza	Spread Tasso
contratto	variabile (%)	contratto	variabile (%)
20	3006/20	1,110	3006/20
40	3006/40	1,530	3006/40
60	3006/50	1,780	3006/50

Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito			
Tasso variabile			
Inizio ammortamento		Inizio ammortamento	
01/05/21		01/05/22	
Spread (%)	01/05/21	Spread (%)	01/05/22
20	1,300 1,440	1,570 1,770	1,320 1,460
20	1,730 1,820	1,910 2,060	1,760 1,850
30	1,970 2,050	2,130 2,250	2,030 2,110

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Anticipazioni di Tesoreria
 Tasso variabile - Spread (%)
 3,010

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Sede Legale: Via Gole, 4 - 00185 Roma - cdp.it
 Capitale sociale € 1.000.000.000 - Iscritta presso CCAIA di Roma al n. REA 1053767
 Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Roma 09199230564 - Partita IVA 07756511007